



CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

SETTORE URBANISTICA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

PER LA DISCIPLINA DELL' INSTALLAZIONE

DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISSIONALI

(ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.)

REGOLAMENTO

gennaio 2011

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 – Finalità e contenuti del Piano
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Suddivisione urbana ed ambientale del territorio
- Art. 4 – Classificazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 - Caratteristiche e modalità d'installazione
- Art. 6 - Divieti

TITOLO II - NORME PARTICOLARI

- Art. 7 - Insegna di esercizio
- Art. 8 – Preinsegna
- Art. 9 – Sorgente luminosa
- Art. 10 - Cartello
- Art. 11 – Cartelli luminosi
- Art. 12 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera
- Art. 13 - Segno orizzontale reclamistico
- Art. 14 - Impianto pubblicitario di servizio
- Art. 15 - Impianti di pubblicità o propaganda

TITOLO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 16 – Competenze
- Art. 17 - Presentazione della domanda
- Art. 18 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 19 - Interventi di sostituzione e modifica
- Art. 20 - Durata
- Art. 21 - Rinnovo e subingresso
- Art. 22 - Revoca
- Art. 23 - Obblighi del titolare
- Art. 24 - Decadenza
- Art. 25 - Procedimento semplificato
- Art. 26 - Vigilanza
- Art. 27 - Sanzioni amministrative

TITOLO IV - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 28 – Norme generali
- Art. 29 – Norme particolari
- Art. 30 – Spazi privati per le affissioni

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 31 - Norme transitorie
- Art. 32 - Abrogazioni
- Art. 33 - Validità ed efficacia
- Art. 34 - Entrata in vigore
- Art. 35 – Integrazione delle norme

REGOLAMENTO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità e contenuti del Piano

1. Il “P.G.I.P.” (P.G.I.P.), redatto sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 285/92 e s.m.i., nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., nel D.Lgs n. 507/93 e s.m.i., nel D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. e nel P.T.P. dei Comuni Vesuviani, approvato con Decreto Interministeriale del 04/07/02, è finalizzato, in uno alle altre norme di settore, alla sicurezza urbana e alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, ambientali e naturali.

2. Il “P.G.I.P.” è costituito dai seguenti elaborati:

Elab. n. 1 – Relazione;

Elab. n. 2 – Regolamento;

Tav. n. 1 - Analisi caratteristiche delle risorse;

Tav. n. 2 – Ambiti urbani ed ambientali.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento di Piano ha per oggetto la disciplina dell’installazione, temporanea o permanente nel territorio comunale, di qualsiasi tipo di mezzo pubblicitario, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura.

2. Non sono oggetto del presente Regolamento di Piano gli aspetti di carattere tributario disciplinati, ai sensi del D.Lgs n. 507/93 e s.m.i., dalle disposizioni del “*Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni*”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 16/02/04.

3. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, ultimo periodo, del suddetto “*Regolamento*”, non sono oggetto, altresì, del presente Regolamento di Piano le insegne su fabbricato.

Art. 3 - Suddivisione urbana ed ambientale del territorio

1. Per “centro abitato” s’intende, ai fini del presente Regolamento, quello definito dalla legge ed individuato, ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada e s.m.i., con Deliberazione della G.C. n. 8 del 07/12/95. Esso comprende l’intero territorio cittadino del Comune di Torre del Greco, fatta eccezione del cono del Vesuvio e di alcune zone della fascia pedemontana rientranti nel perimetro del “Parco Nazionale del Vesuvio”, così come delimitato nella cartografia allegata alla suddetta Deliberazione.

2. Sono individuati e definiti nella Tav. n. 2 – “*Ambiti urbani ed ambientali*” - del “P.G.I.P.”, ai fini dell’installazione dei mezzi pubblicitari, le seguenti zone territoriali:

- a) – zona A “centro storico”, comprende l’ambito urbano così come individuato e delimitato nella tav. n. 9 – Zonizzazione – del P.R.G. vigente e riprodotto nella predetta Tav. n. 2, per il quale, in considerazione dei suoi aspetti fisici e dei suoi valori socio-culturali e storici e per le caratteristiche del suo tessuto urbano, occorre, rispettivamente, salvaguardare i caratteri di unitarietà e garantire la sicurezza urbana dei luoghi;
- b) – zona B “ambiti e/o aree d’interesse storico, ambientale e paesaggistico”, comprende ambiti, strade e/o spazi, accessibili al pubblico, per i quali, in considerazione del valore paesaggistico-ambientale dei luoghi e degli aspetti di elevata panoramicità, occorre garantire, rispettivamente, la salvaguardia delle caratteristiche dei beni ed il rispetto delle visuali e dei punti di vista, ivi compreso le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti;
- c) – zona C “aree non incluse nelle zone A e B”, comprende ambiti, strade e/o spazi, accessibili al pubblico, per i quali, in considerazione della loro non rilevante valenza paesaggistico-ambientale e di panoramicità, non s’impongono particolari norme ai fini della salvaguardia dei valori urbani collettivi, ambientali e naturali. Nelle aree di tale zona, l’installazione dei mezzi pubblicitari deve essere, comunque, verificata ai fini del rispetto delle visuali e dei punti di vista, ivi compreso le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti;
- d) - emergenze storico-architettoniche, comprendono tutti quegli edifici per i quali, in considerazione del loro rilevante pregio storico-architettonico o della loro funzione sociale e di culto, occorre salvaguardare i caratteri dei beni e garantire il rispetto dei luoghi, e segnatamente i manufatti:
- di particolare valore storico-architettonico, ivi compreso quelli religiosi;
 - del patrimonio dell’Ente Ville Vesuviane;
 - tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 42/04;
 - di proprietà pubblica.

Art. 4 – Classificazione dei mezzi pubblicitari

1. Ai fini del presente Piano, viene definito **mezzo pubblicitario** qualunque supporto, di qualsiasi materiale costituito, adatto per l’esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale.
2. I **mezzi pubblicitari** oggetto del presente Regolamento sono classificati nel seguente modo:
 - A – Insegne di esercizio, con esclusione delle insegne su fabbricato;
 - B – Preinsegna;
 - C – Sorgente luminosa;
 - D - Cartello;
 - E – Striscione, locandina e stendardo;
 - F – Segno orizzontale reclamistico;
 - G – Impianto pubblicitario di servizio;
 - H – Impianto di pubblicità e propaganda.
3. Di seguito, per brevità, s’intendono, ove non altrimenti specificato, con il termine:

- “**mezzi pubblicitari**” quelli elencati al predetto comma 2;
- “**altri mezzi pubblicitari**”, quelli elencati al predetto comma 2, con esclusione **delle insegne di esercizio** e dei cartelli.

4. I **mezzi pubblicitari**, in relazione al periodo di esposizione, possono avere durata temporanea o permanente:

- a) – Nella categoria temporanea ritroviamo i mezzi pubblicitari finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli ecc.. I mezzi pubblicitari rientranti in questa categoria, destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati, non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella strettamente indispensabile alle necessità dell'evento;
- b) – Nella categoria permanente rientrano i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle murali, trespolti, stendardi, pensiline, transenne parapetonali, orologi, panchine, vetrinette, **insegne** e cartelli ubicazionali, ecc. Per tali impianti, all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio Comunale competente stabilisce la durata ammessa per ogni singola installazione.

5. I **mezzi pubblicitari**, in relazione alla luminosità, possono essere:

- a) - non luminosi;
- b) - luminosi, distinti:
 - a luminosità indiretta (sorgente luminosa esterna);
 - a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).

Art. 5 – Caratteristiche e modalità d'installazione

1. L'installazione dei **mezzi pubblicitari** deve rispettare le prescrizioni, di cui ai commi successivi, relative a:

- forma e colore
- materiali e struttura
- dimensioni
- distanze e posizionamento
- illuminazione

2. Forma e colore

I mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente nel rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

3. Materiali e struttura

3.1. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

3.2. Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3.3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato, prima del ritiro dell'autorizzazione, all'Ente proprietario della strada.

4. Dimensioni

I mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq 6, fatte salve le norme del presente Regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianti.

5. Distanze e posizionamento

5.1. La collocazione dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia sotto il profilo architettonico ed ambientale che di sicurezza urbana. In particolare l'installazione deve essere finalizzata alla salvaguardia delle caratteristiche dei beni ed al rispetto delle visuali e dei punti di vista, ivi compreso le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti.

5.2. Il bordo inferiore, salvo specifiche disposizioni, dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

5.3. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme del presente Regolamento che disciplina le singole fattispecie.

5.4. Per il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato e dai tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, ove consentito dal presente Regolamento, è effettuato nel rispetto delle distanze di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

5.5. Entro il centro abitato

5.5.1. Ai sensi dell'art. 23, c. 6, del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), è effettuato, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e fatte salve le prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità regolate dal presente Regolamento, secondo le seguenti distanze minime:

- m 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari sono ridotte a m 10 nelle seguenti arterie cittadine, assunte come assi pubblicitari, a condizione che gli stessi siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli:

- a) - Via Cavallo, da angolo Via Circumvallazione e nuovo Casello autostradale;
- b) - Bretella di collegamento tra nuovo Casello autostradale e Via Scappi;
- c) - Via Alcide De Gasperi, dal primo sottoposso F.S. di Via Litoranea ed angolo Vico S. Vito;
- d) - Viale Europa, dal secondo sottoposso F.S. di Via Litoranea ed angolo Via Nazionale;
- e) - Via Prota, lato Comune di Torre del Greco;

- m 25 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie e sottopassaggi;

- m 25 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;

- m 2 dal limite della carreggiata, e nei casi in cui esista un ostacolo naturale, esso deve essere considerato limite e l'installazione deve essere eseguita in linea con lo stesso. Potrà essere consentita una distanza inferiore, previa valutazione, da parte degli Uffici preposti al rilascio dell'autorizzazione, degli aspetti di tutela paesaggistica e di sicurezza stradale, nonché delle esigenze di fruibilità e transitabilità degli spazi da parte della generalità degli utenti e, in particolare, dei bambini e delle persone in stato di ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

5.5.2. Le distanze di cui al precedente comma 5.5.1. non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza di m 2 dal limite della carreggiata, fatta salva la deroga prevista al medesimo comma 5.5.1..

5.5.3. Le distanze di cui al precedente comma 5.5.1., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o, comunque, ad una distanza di m 2 dal limite della carreggiata, fatta salva la deroga prevista al medesimo comma 5.5.1..

5.5.4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

5.5.5. Per gli impianti pubblicitari di servizio, costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, da transenne parapetonali e ecc. recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq 3, non si applicano le distanze di cui al precedente comma 5.5.1..

5.6. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

5.6.1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e F (strade locali), e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali), sempre che gli stessi non siano collocati sul fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

5.6.2. Nelle aree di parcheggio, è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq 2 per ogni servizio prestato.

5.6.3. Nei casi suddetti, si applicano tutte le altre disposizioni in materia di mezzi pubblicitari.

6. Illuminazione

6.1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o luce indiretta, lungo o in prossimità delle strade in cui ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli.

6.2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

6.3. La croce rossa e verde luminosa è consentita, rispettivamente ed esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso e farmacie.

Art. 6 - Divieti

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro e fuori il centro abitato ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai commi 5 e seguenti dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e alle "Norme Particolari del Titolo II" del presente Regolamento, è comunque vietato:

- a) - sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) - in corrispondenza delle intersezioni;
- c) - lungo le curve, come definite dall'art. 3, c. 1, punto 20), del Codice della Strada e s.m.i., e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, eccetto che per le insegne di esercizio, così come prescritto nel successivo comma 2 del presente articolo;
- d) - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, nonché e su tutte le altre opere complementari attinenti le strade;
- i) - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, per i soli messaggi pubblicitari, con esclusione delle transenne parapetonali;
- j) - entro m 25 dalle rotatorie, ad esclusione delle transenne parapetonali. La distanza è misurata con riferimento all'anello interno della carreggiata;
- k) - in un raggio di m 15 dagli impianti semaforici quando le relative sorgenti luminose hanno luci di colore rosso, giallo e verde;
- l) - sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, salvo quanto dettato dall'art. 49, c. 1, del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;
- m) - lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni di cui alla precedente lettera, salvo quanto dettato dall'art. 49, c. 2, del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;
- n) - nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, salvo quanto dettato dall'art. 153, c. 1, del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;
- o) - lungo le strade e/o spazi accessibili al pubblico ad elevata panoramicità sul Golfo di Napoli, sulla penisola sorrentina e sul versante opposto verso il Vesuvio, ivi compreso i luoghi che consentano vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti;
- p) - nelle zone inserite nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, senza aver acquisito il preventivo parere dall'Ente di tutela;
- q) - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, eccetto che per i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti oppure la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio, sempre che non sia visibile dalle strade, con autorizzazione del relativo Ente proprietario, od anche per le insegne di esercizio entro i limiti e le condizioni stabilite con Decreto Ministeriale;

r) - sulle opere d'arte, statue, monumenti, fontane, sulle fronti e sui muri di cinta dell'edilizia storica locale ed in genere su ogni manufatto che presenti tipologie tradizionali, elementi costruttivi e materiali tipici del luogo, ricorrenti e caratterizzanti il territorio e che costituiscono tracce del tessuto antico (quali le masserie, le case rurali, i muri in pietra locale), nei complessi a verde e sulle vegetazioni tipiche dell'area vesuviana (quali i giardini, gli orti, gli alberi, gli arbusti, le siepi), sulle cortine edilizie aventi caratteristiche tradizionali unitarie, sugli edifici e nei complessi riconducibili alla categoria dell'archeologia industriale;

s) - nelle zone di rispetto del cimitero, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, sugli edifici pubblici e di culto e nei relativi spazi di pertinenza;

t) - su colonne, su balaustrate, inferriate, parapetti dei balconi, entro i vani delle finestre, salvo che per le vetrofanie, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine della fronte edilizia dell'edificio;

u) - al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione per gli edifici a carattere industriale, commerciale e direzionale.

2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è ammesso nei punti di cui al precedente comma 1:

- lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a m 4;

- lettera c), per le sole insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m 3, fatte salve le deroghe previste dal presente Regolamento.

3. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali, della toponomastica e di quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

4. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

5. Sono vietate, altresì, le installazioni di mezzi pubblicitari:

- che possono ingenerare, per forma, disegno, colorazione o ubicazione, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione;

- le cui sorgenti luminose producono abbagliamento o la cui luminosità, propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, possa creare disturbo;

- le cui luci siano a rapido movimento o intermittenti.

6. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici e l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta sono vietati, così come precisato dall'art. 12, c. 2, del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche

affissioni”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 16/02/04, dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

Art. 7 - Insegna di esercizio

1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma 1, si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. Le insegne di esercizio, oggetto del presente Regolamento, sono quelle su palina (su supporto proprio), le cui dimensioni massime sono mq 10, se poste parallelamente all'asse della carreggiata, e mq 1, se non poste perpendicolarmente all'asse della carreggiata.

4. Le insegne di esercizio montate su supporto proprio o su palina se:

- collocate su area privata, devono rispettare un'altezza misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore di m 6;

- aggettanti sul suolo pubblico, devono essere installate in modo tale che l'altezza dal suolo al bordo inferiore sia uguale o superiore a m 3, su percorsi esclusivamente pedonali, e a m 4,70, su sedi stradali o passaggi accessibili ad automezzi, inoltre devono rispettare le condizioni disposizioni in materia di occupazioni del suolo o della sede stradale.

5. L'installazione delle insegne concernenti strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici), alberghi, farmacie, rivendite di generi di monopolio, posti telefonici pubblici e di pronto soccorso, nonché quelle riferite ad attività commerciali, se collocate su fabbricati, devono essere disciplinate, nel rispetto delle rispettive norme di settore, dal Regolamento edilizio.

6. Le farmacie devono installare, in aggiunta all'insegna di esercizio e comunque non in prossimità (distanza non inferiore a m 8) di un impianto semaforico:

a) - una insegna a forma di croce verde che sarà resa luminosa, non ad intermittenza, nell'orario di servizio serale e notturno;

b) - una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna.

Art. 8 – Preinsegna

1. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea

struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dall'art. 48, c. 3, del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e sono contenute entro i limiti inferiori di m 1x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30.

3. Sulla stessa struttura di sostegno è ammesso un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

4. Le preinsegne, in quanto mezzi pubblicitari, non possono essere abbinate alla segnaletica stradale, compresi i segnali turistici e di territorio di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e s.m.i., e la loro installazione, effettuata nel rispetto delle prescrizioni imposte dal presente Regolamento, dagli artt. 49 e 153 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. e dalle altre disposizioni in materia di impiantistica pubblicitaria, è consentita in tutte le "zone territoriali" di cui all'art. 3, c. 2, del presente Regolamento, con esclusione della Zona A "centro storico".

Art. 9 - Sorgente luminosa

1. Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 10 - Cartello

1. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire:

- con struttura propria (cartello isolato);
- sull'esistente (cartello a parete).

3. I cartelli installati in aderenza ai fabbricati, ed unicamente su pareti cieche, non possono superare i 18 mq e il loro bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

4. La distanza da osservarsi tra cartello o mezzo pubblicitario ed un altro posizionati perpendicolarmente alla carreggiata, all'interno dei centri abitati, onde evitare fenomeni di assieppamento o di occlusione, non può essere inferiore a m 25.

5. Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e da cartello a cartello nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità e le affissioni siano infisse contro edifici o muri preesistenti.

6. Nelle Zone A “centro storico” e B “ambiti e/o aree d’interesse storico, ambientale e paesaggistico” è vietata l’installazione di cartelli sia isolati che a parete, fatto salvo gli impianti per le Pubbliche Affissioni disciplinati dal Titolo IV del presente Regolamento, e in particolare nei tratti delle seguenti arterie cittadine:

a) – Via Calastro (lato mare, nelle zone libere da manufatti edilizi);

b) – Viale del Commercio (lato monte e lato mare limitatamente alle zone libere da manufatti edilizi);

c) – Viale Campania (lato monte e lato mare limitatamente alle zone libere da manufatti edilizi);

d) – Via Litoranea (lato mare).

7. Nei tratti consentiti delle suddette arterie, l’installazione dei mezzi pubblicitari deve essere, comunque, verificata ai fini del rispetto delle visuali e dei punti di vista, ivi compreso le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti;

8. In aderenza delle facciate di fabbricati di particolare valore storico-architettonico, di manufatti edilizi tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. e di edifici religiosi, è tassativamente vietato la collocazione di ogni tipo di cartello, ivi compreso l’installazione di cartelli per il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Art. 11 – Cartelli luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti di veicoli. L’impianto elettrico deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.

3. Per ogni esercizio pubblico, previa autorizzazione, può essere installato un solo impianto.

4. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. .

5. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie e non può avere luce ad intermittenza.

6. L’installazione, temporanea e permanente, di cartelli luminosi non è consentita:

- nelle Zone A “centro storico” e B “ambiti e/o aree d’interesse storico, ambientale e paesaggistico”, fatto salvo per gli ambulatori, i posti di pronto soccorso e le farmacie, e in particolare nei tratti delle seguenti arterie cittadine:

a – Via Calastro (lato mare, nelle zone libere da manufatti edilizi);

b – Viale del Commercio (lato monte e lato mare limitatamente alle zone libere da manufatti edilizi);

c – Viale Campania (lato monte e lato mare limitatamente alle zone libere da manufatti edilizi);

d – Via Litoranea (lato mare).

7. Nei tratti consentiti delle suddette arterie, l’installazione dei mezzi pubblicitari deve essere, comunque, verificata ai fini del rispetto delle visuali e dei punti di vista, ivi compreso le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti.

8. In aderenza delle facciate di fabbricati di particolare valore storico-architettonico, di manufatti edilizi tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 42/04 e di edifici religiosi, è tassativamente vietato la collocazione di ogni tipo di cartello luminoso.

Art. 12 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

2. L’esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di Enti, associazioni, ditte o sponsors.

3. L’esposizione di locandine e stendardi è ammessa anche per il lancio di iniziative commerciali di rilevante interesse nell’ambito del territorio locale o Nazionale. Ogni singola posizione, mono o bifacciale, potrà pubblicizzare una unica iniziativa. Le dimensioni degli stendardi dovranno essere m 0,70 x m 1,40.

4. Striscioni e stendardi se posti su pali della illuminazione pubblica, collocati al limite della carreggiata, devono avere il bordo inferiore distante almeno m 5,10 da terra. Gli stendardi installati su pali della illuminazione pubblica, collocati all’interno del marciapiede, devono distare almeno m 2,50 dal suolo se la loro proiezione ricade completamente sul marciapiede.

5. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono, nel centro abitato, a m 12,5.

6. L'esposizione di striscioni attraversanti la sede stradale e di standardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.

7. Striscioni, locandine e standardi dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs n. 507/93 e s.m.i..

8. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

Art. 13 - Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) - all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) - lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art. 5 del presente Regolamento, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

3. L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

4. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione. Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs n. 507/93 e s.m.i..

Art. 14 - Impianto pubblicitario di servizio

1. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline di fermata autobus la misura massima consentita è di 1,5 mq per lato. Per le transenne parapetonali e le paline di fermata bus, la misura massima consentita è di 0,70 mq per ogni lato.
3. All'interno del centro abitato, per le distanze dagli altri mezzi pubblicitari si applicano quelle fissate dal presente Regolamento di Piano, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, c. 1, del Codice della Strada e s.m.i..
4. Per tutti gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, si applicano, entro il centro abitato, le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, c. 1, del Codice della Strada e s.m.i..

Art. 15 - Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:

a) - **Targa di esercizio:** si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali come di seguito disciplinati, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui al precedente art. 7, c. 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.

Le targhe indicanti attività commerciali in generale non devono superare la misura di m 0,70 x m 0,50 .

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti, ed avere una dimensione massima di m 0,21 x m 0,31 . Il numero complessivo di targhe professionali consentito per ogni fabbricato dipende dalle caratteristiche specifiche dell'accesso allo stesso.

Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono:

- essere composte in caratteri di grandezza non superiore a m 0,08;

- avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
- non contenere alcun grafico, disegno, figura o simboli, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
- essere completate, conformemente alla L. n. 175/92 e s.m.i., da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione comunale.

Il numero complessivo di targhe professionali sanitarie consentito per ogni fabbricato dipende dalle caratteristiche specifiche dell'accesso allo stesso.

Le *targhe concernenti le strutture sanitarie*, devono:

- rispettare le dimensioni di m 0,60 x 0,40 ed essere composte in caratteri di grandezza non superiore a m 0,12;
- avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
- non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
- essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata, conformemente alla L. n. 175/92 e s.m.i..

Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifiche attività medico - chirurgiche e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a m 0,08, salvo che per il Direttore Sanitario.

b) - **Targa pubblicitaria**: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie. E' consentita nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico e può avere dimensione massima di m 0,60 x m 0,40 .

c) - **Bacheca**: vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di Enti Pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi o esercizi commerciali.

La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a m 0,10 dal filo esterno della muratura.

In aderenza delle facciate di fabbricati di particolare valore storico-architettonico, di manufatti edilizi tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 42/04 e di edifici religiosi, è tassativamente vietato la collocazione di ogni tipo di bacheca.

d) - **Tenda**: si intende il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi. L'installazione di tende pubblicitarie deve avvenire nell'osservanza delle seguenti disposizioni:

- le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario;
- riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
- l'altezza delle scritte, di una o due righe, non deve essere comunque superiore a m 0,20;
- le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;

- devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelli laterali o sulla falda della tenda;
- l'altezza dal suolo, in ogni punto non dovrà essere inferiore a m 2,20 ed il limite della tenda dovrà distare almeno m 0,50 dal filo esterno del marciapiede;
- rientrare nello spazio tra architrave e gli stipiti.

Sulle cortine edilizie aventi carattere di continuità, le tende devono essere uguali per tipologia e colore.

e) - **Impianto di pubblicità o propaganda "a messaggio variabile"**: si intende qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq 12. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi. L'eventuale riduzione del tempo di esposizione è consentita previa valutazione delle specifiche caratteristiche della tipologia dell'impianto. Sono assimilati a tale tipologia d'impianto anche i manufatti la cui pubblicità e/o propaganda, sia di prodotti sia di attività, avviene a mezzo delle più recenti tecnologie visive.

f) - **Vetrofania**: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

g) - **Impianto fisso per le affissioni**: si intende quel manufatto destinato all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, il cui formato si sviluppa fino alla dimensione di m 1,00 x m 0,70 e multipli di quest'ultima. Quanto alla loro collocazione, dimensionamento e caratteristiche, si rimanda al Titolo IV del presente Regolamento.

3. Sono altre forme di pubblicità:

a) - **Manifesto**: si definisce manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. La collocazione di manifesti, al di fuori degli spazi preordinati, è vietata in ogni luogo del territorio comunale, eccetto quelli strettamente temporanei emessi da Autorità Giudiziaria, da Pubblica Amministrazione e, a seguito di incidenti o di calamità, dalle Aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.

E' tassativamente vietato collocare manifesti sulle fronti edilizie di manufatti tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i., di edifici religiosi e di fabbricati di interesse storico-architettonico.

b) - **Megaposter**: si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (mq 18) interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. E' consentito sui frontespizi nudi e ciechi di manufatti edilizi di recente impianto (realizzati dopo il 1945). Ai fini dell'installazione di tali elementi è richiesto il rilascio di apposito nulla osta da parte dei proprietari o dei conduttori.

c) - **Pubblicità sui veicoli**: la pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e all'art. 57 del relativo Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione e loro s.m.i..

- d) - **Pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli:** la pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è disciplinata dall'art. 12, c. 1, del "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni*", approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 16/02/04.
- e) - **Pubblicità con aeromobili:** pubblicità temporanea effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini.
- f) - **Proiezioni luminose:** pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- g) - **Palloni frenati e simili:** pubblicità realizzata sulla superficie esterna dell'involucro del pallone, riempito con gas leggero, sospeso in aria ma ancorato al suolo.
- h) - **Pubblicità varia:** pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri impianti o mezzi pubblicitari.

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16 - Competenze

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda, altri mezzi pubblicitari od effettuare altre forme di pubblicità sulle strade od in vista di esse, deve attenersi alle procedure di seguito elencate, fatte salve le specifiche disposizioni stabilite in materia di canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
2. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, lungo le strade o in vista di esse, è rilasciata:
 - a) per le strade e le autostrade statali, dalla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
 - b) per le autostrade in concessione, dalla società concessionaria;
 - c) per le strade regionali, provinciali, comunali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
 - d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
2. All'interno del centro abitato la competenza appartiene al Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da una strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando sono visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e s.m.i. e la

loro collocazione è autorizzata dall'Ente di gestione dell'infrastruttura previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

5. L'installazione di qualsiasi tipo di mezzo pubblicitario, temporaneo o permanente, nel territorio comunale, assoggettato alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico dell'area del Vesuvio in Provincia di Napoli (P.T.P.), approvato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e la Tutela del Territorio, del 4 luglio 2002, salvo quanto previsto al successivo art. 25, è soggetta alle autorizzazioni previste dall'art. 23, c. 4, del D.Lgs n. 285/92 e dall'art. 153, c. 1, del D.Lgs n. 42/04 e loro s.m.i..

6. L'autorizzazione prevista dall'art. 153, c. 1, del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. è rilasciata previo parere dell'Organo Collegiale di cui all'art. 41, c. 2, della L.R. n. 16/04 e s.m.i..

7. Per l'installazione di mezzi pubblicitari da collocare

- a) – sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, è richiesta la preventiva autorizzazione di cui all'art. 49, c. 1, del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;
- b) – lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni di cui alla precedente lett. a), è richiesto il preventivo parere favorevole di cui all'art. 49, c. 2, del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i..

Art. 17 - Presentazione della domanda

1. La domanda, da compilarsi su appositi moduli e in competente bollo, deve essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente corredata dei seguenti documenti:

- a) - progetto quotato dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali della stessa e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato da tecnico abilitato;
- b) - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- c) - documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
- d) - planimetria ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione al posizionamento;
- e) – autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. e resa da tecnico abilitato, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato, e sarà realizzato, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo di posa, e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti, che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata ed inoltre, per gli impianti pubblicitari luminosi, che viene garantito il rispetto dell'art. 9 della L. n. 46/90 (Norme per la sicurezza degli impianti);
- f) - attestazione del versamento da cui si evince l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie previste per la procedura di rilascio dell'atto autorizzativo;

- g) - copia del nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, qualora richiesto;
- h) – autorizzazione di cui all'art. 49, c. 1, del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. per gli edifici e per le aree tutelati come beni culturali;
- i) – preventivo parere favorevole della Soprintendenza di cui all'art. 49, c. 2, del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. *Tale adempimento è dovuto esclusivamente nei casi di beni tutelati come beni culturali (Parte Seconda del Codice) laddove per i beni tutelati come beni paesaggistici il procedimento è diversamente normato dall'art. 153 combinato con le disposizioni di cui all'art. 146 per l'autorizzazione paesaggistica (Parte Terza del Codice). (Nota inserita a seguito di parere prot. 5322 del 13/07/11 della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia).*
- l) - estratto catastale con individuazione dell'immobile ove è prevista l'apposizione del mezzo pubblicitario.

La documentazione di cui sopra devono essere prodotti in quadruplica copia.

Il richiedente è in ogni caso tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire qualsiasi informazione ritenuta necessaria al fine dell'esame della domanda.

L'ufficio ricevente la domanda, in adempimento a quanto disposto dall'art. 53, c. 4, del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., restituisce all'interessato una copia del documento di cui alla precedente lett. d) riportando sullo stesso gli estremi del ricevimento.

2. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

3. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario, di cui alla L. n. 175/92 e s.m.i., deve essere inoltrata attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata della documentazione sopra descritta. L'Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al Comune con il proprio nulla osta entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Per la gestione delle autorizzazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 53, c. 9, del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., è istituito, presso il Servizio Edilizia Privata e Residenziale, apposito registro.

Art. 18 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato, entro il termine di cui al successivo comma 4, dal Dirigente del Settore "Urbanistica" o dal Responsabile del competente Ufficio comunale. Copia dell'atto di assenso è trasmesso all'Ufficio Tributi per i relativi adempimenti di competenza. E', in ogni caso, negato il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Torre del Greco.

2. Prima del rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile del Procedimento verifica che l'impianto sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento ed al regime urbanistico - edilizio e vincolistico vigente ed acquisisce il parere del Servizio Mobilità, nonché, se necessari, i pareri di altri Enti pubblici, con l'interruzione, in questo caso, del termine di 60gg. In fase di visita di sopralluogo, occorrerà promuovere, in particolare per le emergenze storico - architettoniche, opportune verifiche per individuare una zona di rispetto entro la quale vietare tassativamente la collocazione dei mezzi pubblicitari. Le verifiche, in relazione agli aspetti di tutela ambientale e monumentale, saranno riferite al bene architettonico ed al relativo contesto, ovvero ad una zona di più ampio raggio, e le conseguenti conclusioni dovranno essere finalizzate ad evitare che il posizionamento dei mezzi pubblicitari possa interferire negativamente sull'emergenza da tutelare.

3. - Il Servizio Mobilità – entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, verifica, per quanto di competenza, che l'impianto sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento, alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e loro s.m.i. e, in particolare, per ciò che concerne le valutazioni discrezionali di cui all'art. 23, c. 1, del Codice della Strada medesimo.

4. In ordine alle richieste presentate, il Responsabile del Procedimento richiede, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, il parere dell'Organo Collegiale di cui all'art. 41, c. 2, della L.R. n. 16/04 e s.m.i.. per un parere consultivo. Entro il termine suddetto l'atto di assenso è concesso o negato.

5. Il termine di cui al precedente comma 4 rimane sospeso nel caso in cui sia invitato il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

Art. 19 - Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni. .

Art. 20 - Durata

1. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni.

Art. 21 - Rinnovo e subingresso

1. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

2. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art. 17, c. 1, lett. e), e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre, comportano l'attivazione della procedura prevista dagli artt. 17 e 18 del presente Regolamento.

4. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare, entro 60 giorni, apposita domanda corredata dalla sola autodichiarazione che attesti quanto indicato nell'art. 17, c. 1, lett. e) e l'assenza di modifiche alla situazione in essere, in mancanza occorre richiedere nuovamente ex novo l'autorizzazione.

Art. 22 - Revoca

1. Il Comune, con atto motivato del Dirigente, può revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo.

Art. 23 - Obblighi del titolare

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione:

- a) - verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) - effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) - adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute motivate esigenze;
- d) - procedere alla rimozione di ogni manufatto nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- e) - su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe di esercizio professionali e non, o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali sia difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

f) - sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la targhetta di cui sopra, contenente tutti i relativi dati elencati.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati riportati su di essa.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate fatto salvo ogni eventuale diritto di terzi.

Art. 24 - Decadenza

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) - la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) - l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) - la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) - la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) - la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) - il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

Art. 25 - Procedimento semplificato

1. Ai sensi dell'art. 10, c. 2, del "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni*", approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 16/02/04, l'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) – pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) – pubblicità visiva effettuata con veicoli di qualsiasi specie, fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada.

2. L'inoltro della domanda ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione espressa, sono sostituiti da una dichiarazione redatta per iscritto su appositi moduli, qualora la pubblicità sia effettuata nelle seguenti forme:

- a) - pubblicità mediante apposizione a muro di *targhe pubblicitarie monofacciali* di dimensioni fino a m 0,70 (larghezza) x m 0,50 (altezza), relative a vendite o locazioni, limitatamente alla durata di mesi tre rinnovabili;
- b) - pubblicità mediante apposizione a muro, con esclusione di manufatti tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 42/04 e di fabbricati di interesse storico-architettonico, per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione espressa, di *targhe di esercizio monofacciali* di dimensioni non superiori a m 0,70 (larghezza) x m 0,50 (altezza);
- c) – pubblicità mediante apposizione a muro di *targhe indicanti professioni ed attività in genere* e di *targhe concernenti attività professionali sanitarie* di dimensioni fino a m 0,21 (larghezza) x 0,31 (altezza);
- d) - pubblicità effettuata tramite *vetrofanè* contenute in un rettangolo delle dimensioni massime pari a m 0,60 x m 0,40.

2. La dichiarazione è fatta pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno cinque giorni prima della posa dei mezzi pubblicitari o della diffusione dei messaggi.

Immediatamente dopo la ricezione, Il Servizio Edilizia Privata e residenziale trasmette copia della dichiarazione all'Ufficio Tributi e al Servizio Mobilità, per le rispettive incombenze di competenza. L'atto di assenso è rilasciato previa presentazione dell'attestazione del versamento da cui si evince l'avvenuto pagamento del rimborso spese previsto per la procedura di rilascio dello stesso.

3. Per la pubblicità sonora, da posto fisso o con veicoli (esclusa quella consentita dal precedente comma 1, lett. a) e per il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta si fa riferimento a quanto prescritto all'art. 12, c. 1, del "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni*", approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 16/02/04.

4. Per i manifesti indicati al precedente art. 15, c. 3, lett. a), si fa riferimento alle sole modalità stabilite per la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni.

4. La dichiarazione, non esonera il sottoscrittore, dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi e a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

Art. 26 - Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari assentiti, nonché sul loro stato di conservazione e buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Qualunque inadempienza sarà perseguita ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 27 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque:

a) - installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda senza aver provveduto a chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie, nonché alle procedure previste dall'art. 23 del Codice della Strada e s.m.i., dall'art. 24 del D.Lgs n. 507/93 e s.m.i., nonché dagli artt. 162 e 168 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;

b) - viola le altre disposizioni del presente Regolamento, riconducibili al Codice della Strada e al relativo Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione e loro s.m.i., è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie, nonché alle procedure previste dall'art. 23 del Codice della Strada e s.m.i..

2. In tutti i casi di collocazione abusiva, di decadenza, di scadenza del termine di validità dell'atto di assenso, devono essere rimossi i manufatti e ripristinato lo stato dei luoghi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'Ufficio.

3. In caso di rimozione d'Ufficio sono competenti ad intervenire i servizi esterni dell'Ufficio Tecnico in coordinamento con la Polizia Municipale.

TITOLO IV IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28 – Norme generali

1. Si definiscono impianti affissionali i manufatti destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di m 0,70 x 1,00.

2. I diversi impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità d'uso nelle seguenti categorie:

a) - Istituzionali, sono quelli:

- preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- riguardanti le autorità militari e relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
- dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

b) - Sociali e non economici, sono destinati alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro e comunque rientranti nelle casistiche di cui all'art. 20 del D.Lgs 507/93 e s.m.i..

c) - Commerciali, sono riferiti a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro.

d) - Funebri, sono riservati esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto.

3. In conformità a quanto prescritto dall'art. 18, c. 3, del D.Lgs n. 507/93 e s.m.i. e dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni", approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 16/02/04, tenuto conto che la popolazione del Comune al censimento 2001¹ era costituita da 90.607 abitanti, la superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni è stabilita in mq 1.700, pari a circa 2.000 fogli del formato 70 x 100.

La superficie totale destinata alle pubbliche affissioni, proporzionata al numero degli abitanti, è comunque superiore al limite minimo di mq 18 per ogni mille abitanti.

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, in relazione al tetto complessivo, è così ripartita:

Ripartizione superficie degli impianti per le pubbliche affissioni		
Destinazione	Quantità	Incid.
	mq	%
Superficie per affissioni di natura istituzionale/sociale o comunque prive di rilevanza economica	595	30
Superficie per affissioni di natura commerciale	1.020	70
Totale	1.700	100

La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 30% della superficie complessiva come sopra determinata.

¹ Dati Censimento 2001 (Popolazione legale), Fonte ISTAT.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispettare le seguenti principali caratteristiche tecniche:

a) - Si definisce "*tabella*" un manufatto bidimensionale di profondità massima pari a m 0,05, realizzato con materiali di qualsiasi natura, dotato di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata, vincolato in aderenza a strutture edificate, di dimensioni uguali o multiple di m 0,70 x 1,00.

b) - Si definisce "*stendardo*" un elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, montato sia orizzontalmente (dimensioni: m 1,40x1,00; 2,00x1,40 e 2,80x2,00), che verticalmente (dimensioni: m 1,00x1,40, 1,40x2,00 e 2,00x2,40).

c) - Si definisce "*poster*" un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, rigidamente ancorato al suolo o in aderenza a fabbricati, destinato ad accogliere manifesti delle pubbliche affissioni, di dimensioni m 6,00 x 3,00.

d) - Si definisce "*trespolo*" l'impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia: m 1,40x1,00). Le predette dimensioni si riferiscono alla superficie espositiva.

5. Tutti gli impianti da installare devono essere, di massima, conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- le strutture (montanti o sostegni in genere) dovranno essere realizzate in metallo (ferro, ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica, oppure in alluminio nel colore prescelto dalla Amministrazione Comunale.

- le tabelle e gli stendardi per le pubbliche affissioni dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca apribile (siano essi luminosi o no) dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm.

- tutti gli impianti destinati alle affissioni sia istituzionali che commerciali o non commerciali, oppure privati dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento, in differenti colori, idoneo a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi (istituzionali, commerciali, non commerciali o privati).

6. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse, in tutti i casi mai per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

Art. 29 – Norme particolari

1. Nei casi di tabelle di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.

Nei casi di stendardi affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.

Nei casi di stendardi affissionali, in deroga a quanto previsto per i cartelli, la distanza fra altri mezzi pubblicitari e/o affissionali viene determinata in m 15.

Art. 30 – Spazi privati per le affissioni

1. Ai sensi dell'art. 14 del "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni*", approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 16/02/04, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o mobili e i mezzi simili collocati presso i cantieri edili (o in qualsiasi altro luogo idoneo allo scopo) sono in uso esclusivo al Servizio comunale Affissioni. Questi spazi non rientrano nel conteggio della superficie obbligatoria determinata dall'art. 8, c. 1, del medesimo Regolamento, così come riproposta ed aggiornata all'art. 28, c. 3, del presente Regolamento. L'uso degli spazi così definiti non comporta alcun compenso a favore dei proprietari.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Norme transitorie

1. Dalla data d'entrata in vigore del "P.G.I.P.", i mezzi pubblicitari ed affissionali esistenti, qualora non conformi, dovranno essere adeguati, alla scadenza dell'autorizzazione, alla normativa vigente e alle prescrizioni del presente Regolamento.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutto il territorio comunale ed hanno validità a tempo indeterminato.

2. Il "P.G.I.P." dovrà essere corredato da un elenco delle posizioni utilizzate. Al censimento dei mezzi pubblicitari ed affissionali esistenti, all'eventuale spostamento o rimozione ed al relativo aggiornamento annuale provvederanno i competenti Uffici comunali.

Art. 32 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del "P.G.I.P.", sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme contenute nel presente Regolamento.

2. Le norme del "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni*", approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 16/02/04, prevalgono, qualora in contrasto, sulle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 33 - Validità ed efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del "P.G.I.P.", tale strumento assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni aspetto riferito all'installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali.

2. I mezzi pubblicitari, già provvisti di atto di assenso, la cui installazione sia in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore del presente "P.G.I.P.", non sono soggetti alle disposizioni dello stesso.

3. I mezzi pubblicitari, già provvisti di atto di assenso, la cui installazione non sia stata ancora iniziata alla data di entrata in vigore del presente "P.G.I.P.", sono soggetti alle disposizioni dello stesso.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente "P.G.I.P." è subordinata all'iter procedurale necessario per conseguire la relativa approvazione.

Art. 35 – Integrazione delle norme

1. Le norme del presente Regolamento risultano integrate dai provvedimenti legislativi, regolamentari o normativi in vigore e da quelli che saranno emanati.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento s'intendono, in caso di contrasto con le disposizioni che saranno emanate dagli Organi sovraordinati, modificate o abrogate in conformità a quest'ultime.

